

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 31-05-1994 REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 31-05-1994 REGIONE ABRUZZO Finanziamento costruzione canili sanitari in ambito provinciale Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ABRUZZO N. 25 del 24 giugno 1994

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. La Regione Abruzzo ai sensi dell' art. 4 della legge n. 15 dell' 11- 2- 1992, istituisce per l' anno 1993 uno stanziamento di lire 1.000.000.000 (unmiliardo) da utilizzare per il finanziamento della costruzione di n. 4 canili sanitari e per le strutture ed attrezzature ad essi finalizzati nelle quattro ULSS capoluogo di Provincia.

ARTICOLO 2

1. La Giunta Regionale è incaricata ad assegnare ed erogare a ciascuna delle quattro ULSS per lo scopo di cui al precedente art° 1, la somma di lire 250.000.000.
2. La costruzione dei canili sanitari dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente.
3. I canili dovranno essere utilizzati per le esigenze dell' intero territorio provinciale.
4. I Comuni, le Province e le Comunità Montane possono altresì partecipare al finanziamento ed alla gestione dei rifugi per cani e gatti di cui all' art. 4 comma 2 LR 15/ 92.

ARTICOLO 3

1. All' onere derivante dall' applicazione della presente legge, valutato per l' anno 1994 in lire 1.000.000.000 (unmiliardo) si provvede con quota parte della partita n. 6 - elenco n. 4 del Fondo globale iscritto nel bilancio esercizio 1994.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1994 sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:- Cap. 072329 (di nuova istituzione e iscrizione nel Sett. VII, Tit. 2, Ctg. 3) denominato: << finanziamento per la costruzione di canili sanitari provinciali >>- in aumento L. 1.000.000.000.

ARTICOLO 4

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 31 maggio 1994.